

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente PITTELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonchè negli alimenti con aggiunta di oli e grassi » (777), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

| | |
|--|------------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 177, 178, 180 e <i>passim</i> |
| ARGIROFFI (PCI) | 180 |
| BELLINZONA (PCI) | 179 |
| CARLASSARA (PCI) | 178, 180 |
| DEL NERO (DC) | 179, 182 |
| FERRALASCO (PSI) | 179 |
| FORNI (DC) | 178, 179, 181 |
| JERVOLINO RUSSO Rosa (DC) | 179, 180 |
| LAI (DC), relatore alla Commissione | 177, 178 |
| MERZARIO (PCI) | 181 |
| MONSELLATO, sottosegretario di Stato per la sanità | 178 |

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonchè negli alimenti con aggiunta di oli e grassi » (777), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonchè negli alimenti con aggiunta di oli e grassi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Lai di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LAI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, prima di accingermi a svolgere la relazione, devo confessare che ho provato un certo disagio nell'affrontare questo tema perchè, in qua-

12^a COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

lità di avvocato, non ho una conoscenza approfondita della materia.

Le norme del disegno di legge sottoposto al nostro esame, che tratta la « limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi », derivano da una iniziativa della Comunità economica europea.

La Comunità economica europea, con direttiva del Consiglio del 20 luglio 1976, dopo una serie di considerazioni circa la nocività dell'ingestione di dosi elevate di olio di colza e quindi di acido erucico (quale componente del predetto olio e di altri oli e grassi alimentari), ha rilevato che proprio tale acido sembra essere il principale responsabile degli effetti nocivi ed ha quindi disposto che, a decorrere dal 1° luglio 1979, la percentuale di acido erucico negli oli e nei grassi destinati al consumo umano non potesse superare il cinque per cento.

Il disegno di legge n. 777 in discussione pertanto attua la direttiva CEE e viene sottoposto alla nostra attenzione in seconda lettura. La Camera dei deputati, infatti, ha già approvato l'attuale disegno di legge nella seduta del 27 febbraio 1980.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame prescrive che la presente normativa si applichi:

- a) agli oli, ai grassi e alle loro miscele destinati tali e quali al consumo umano;
- b) agli alimenti composti cui sono stati aggiunti oli, grassi e loro miscele.

L'articolo 2 fissa il contenuto in acido erucico, nei prodotti suddetti, nella misura non superiore al 5 per cento « calcolato sul contenuto globale in acidi grassi nella fase grassa ». Ciò a decorrere dall'entrata in vigore della legge per i prodotti messi in commercio per la prima volta successivamente alla data suddetta. Si propone invece la decorrenza dal 1° luglio 1980 per i prodotti già in commercio.

Poiché non può esistere prescrizione senza sanzione, l'articolo 3 prevede per chiunque violi le norme in esame l'arresto fino ad

un anno e l'ammenda da lire 300 mila a lire 20 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Infine, l'articolo 4 prescrive che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M O N S E L L A T O , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei far notare alla Commissione che il termine del 1° luglio 1980 previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 per smaltire i prodotti già in commercio è scaduto. Occorre proporre quindi una nuova data.

F O R N I . Potremmo lasciare ugualmente questo termine.

M E R Z A R I O . Non credo sia possibile sul piano tecnico.

L A I , *relatore alla Commissione*. Non ho ritenuto opportuno proporre un cambiamento del termine perchè in tal caso il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera dei deputati. Il limite si riferisce ai prodotti già in commercio.

C A R L A S S A R A . Onorevoli colleghi, questo disegno di legge è stato presentato in relazione all'applicazione di una direttiva CEE, tanto che il testo ne riporta quasi integralmente il contenuto. Comunque qualche osservazione su questo provvedimento, se non si vogliono introdurre emendamenti, mi sembra opportuna, anche per chiarire, per esempio, che cosa si intende per oli grassi e loro miscele destinati tali e quali al consumo umano. È vero che questa è la terminologia della direttiva CEE, ma che cosa significa precisamente?

Significa che la legge non si applica nei confronti degli oli destinati a cottura? E se non c'è questa distinzione, sappiamo quali modificazioni subiscono con il calore, in senso patogeno, le qualità dell'acido erucico proveniente dall'olio di colza? Secondo me

12° COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

sarebbe necessario dare qualche chiarimento, rinviando la votazione. Quella espressione: « destinati tali e quali al consumo umano », dovrebbe significare: destinati al consumo senza modificazioni. Il calore produce notevoli trasformazioni nei grassi e quindi credo anche nell'olio di colza. Bisognerebbe perciò approfondire il problema, avere spiegazioni più precise. Probabilmente studi sono stati fatti in sede comunitaria, e allora qualcuno dovrebbe fornirci chiarimenti, darci quella tranquillità necessaria ad esprimere un voto favorevole all'applicazione di questa direttiva.

FERRALASCO. A me pare che la dizione « destinati tali e quali al consumo umano » debba valere tanto per il prodotto crudo quanto per il prodotto cotto. Per quello che riguarda la data, credo che dovremmo cambiarla. Probabilmente la data del 1° luglio era stata fissata, oltre che in previsione di una più sollecita approvazione del provvedimento, anche perchè esso avesse validità alla scadenza di un anno esatto dalla data fissata dalla direttiva CEE. Potremmo spostare la data di due o tre mesi, e fissare il termine al 1° settembre o al 1° ottobre; la Camera avrebbe così il tempo di approvare la modificazione; non riterrei invece opportuni altri cambiamenti.

FORNI. Su questo punto in realtà il terzo comma dell'articolo 2 nel disegno di legge originario prevedeva per i prodotti già in commercio l'applicabilità della direttiva successivamente all'approvazione della legge. Fissando una data è ovvio che questa debba allinearsi con l'entrata in vigore della legge.

Quindi, secondo me, bisogna sopprimere il terzo comma dell'articolo 2 in modo che, sia per i prodotti nuovi che per quelli in commercio, la direttiva entri in vigore con l'entrata in vigore della legge. Altrimenti dovremmo dire che per i prodotti già in commercio il termine decorre dal 1° gennaio 1981 per smaltire in questo periodo le eventuali scorte. Sembra, però, che le scorte esistenti siano già state smaltite e si è voluto fissare un termine abbastanza ravvicinato,

tanto da far coincidere i termini del primo comma e del terzo comma.

Pertanto si tratta di approvare il disegno di legge con la soppressione del terzo comma.

JERVOLINO RUSSO ROSA.
Ed anche del secondo comma.

FORNI. Certamente!

FERRALASCO. Per i prodotti già in commercio è inutile il terzo comma per cui chiederei di sopprimerlo rimandando il disegno di legge alla Camera. In questo modo non avremo più problemi di date nè censure.

DELNERO. Se eliminano l'ultimo comma dell'articolo 2 e lasciamo il secondo, in definitiva, tutto quello che è in commercio potrà continuare ad esserlo fino ad esaurimento. In realtà si prevedeva che la discussione del disegno di legge potesse concludersi prima di luglio ed era intenzione della Camera, nello stabilire la data al 1° luglio 1980, dare un paio di mesi di tempo. Il senatore Ferralasco ha invece suggerito di stabilire la data al 1° ottobre. Si finisce ora con il far multare il rivenditore del piccolo paese — che, probabilmente, non è informato nè riceve l'avviso della ditta che glielo deve comunicare — il giorno che la legge verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

BELLINZONA. Una constatazione ovvia è che in ogni caso dovremo rinviare il provvedimento alla Camera perchè è impossibile, per ragioni evidenti, mantenere la data del 1° luglio.

Non sarei d'accordo sulla soppressione del terzo comma dell'articolo 2 perchè si verificherebbero gli inconvenienti già rilevati se, contemporaneamente, mantenessimo in vita il secondo comma: porremmo, infatti, limiti temporali solo per i prodotti messi in commercio per la prima volta. Non è nello spirito della legge fissare una data precisa di ulteriore deroga per i prodotti già in commercio: mi pare che sarebbe peri-

12^a COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

coloso se lo facessimo. Non è detto, poi, che non si verifichi un certo ritardo alla Camera per l'approvazione del disegno di legge; quindi, una soluzione ottimale potremmo individuarla in due o tre mesi, senza fissare la data, dall'entrata in vigore della legge.

Io credo che, per questa questione relativa alla data, sia inevitabile rinviare alla Camera dei deputati il provvedimento, per cui possiamo anche meditare con maggiore attenzione su quanto aveva fatto rilevare il senatore Carlassara.

È vero, l'articolo 1 corrisponde alla dizione della direttiva della CEE, però siamo anche di fronte ad un testo che è passato attraverso traduzioni ed anch'io ho serie perplessità sul mantenere invariato il punto *a*). Se leggiamo attentamente il testo (« La presente legge si applica: *a*) agli oli, ai grassi e alle loro miscele, destinati tali e quali al consumo umano; ») ci si può chiedere se la prescrizione si riferisce a oli, grassi oppure ad alimenti composti a cui sono stati aggiunti oli, grassi e loro miscele. Quando si dovesse trattare di prodotti preconfezionati o già pronti, ai quali non sia stato aggiunto olio o grasso, ma per la cui preparazione sia stato utilizzato olio o grasso (ad esempio, le patate fritte), mi sembrerebbe discutibile l'applicazione della legge stante la sua dizione. Se lasciassimo inalterata la formulazione attuale credo che non risponderemmo in pieno alle finalità del provvedimento che è di impedire, comunque, l'uso di oli che abbiano contenuto di acido erucico superiore al 5 per cento.

Potremmo, pertanto, cautelarci rendendo più puntuale e precisa la dizione dell'articolo 1; o sopprimiamo le parole « tali e quali » al punto *a*); oppure dobbiamo modificare il punto *b*) in questo senso: « agli alimenti composti per la preparazione dei quali siano stati aggiunti o usati oli, grassi e loro miscele ».

JERVOLINO RUSSO ROSA. Si potrebbe dire: « *b*) agli alimenti per i quali sono stati usati o aggiunti oli, grassi e loro miscele ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

La presente legge si applica:

a) agli oli, ai grassi e alle loro miscele, destinati tali e quali al consumo umano;

b) agli alimenti composti cui sono stati aggiunti oli, grassi e loro miscele.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Forni, Bellinzona, Del Nero e Carlassara un emendamento tendente a sostituire la formulazione della lettera *b*) con la seguente: « agli alimenti per la composizione dei quali siano stati aggiunti o usati oli, grassi e loro miscele ».

J E R V O L I N O R U S S O R O S A. La composizione è diversa dalla preparazione perchè alcuni prodotti (le patatine fritte, ad esempio) non costituiscono un prodotto composto, ma un preparato. Il preparato comprende il composto, mentre il composto è specifico.

A R G I R O F F I. Mettiamo entrambi i termini.

P R E S I D E N T E. Per rimanere aderenti alle direttive CEE, dobbiamo parlare di composizione. La norma diventerebbe più fiscale se aggiungessimo altre parole.

J E R V O L I N O R U S S O R O S A. La nostra volontà è in questo senso, altrimenti ricadiamo nella fattispecie precedente.

C A R L A S S A R A. Per noi, anche il termine « preparazione » può andar bene.

P R E S I D E N T E. L'emendamento all'articolo 1 è inteso, quindi, a sostituire il punto *b*) con il seguente: « agli alimenti per la cui preparazione o composizione siano

12^a COMMISSIONE15^o RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

stati aggiunti o usati oli, grassi e loro miscele ».

F O R N I . Il testo dell'emendamento è ridondante.

P R E S I D E N T E . Questa potrebbe essere allora la formulazione definitiva dell'emendamento sostitutivo della lettera *b*), presentato dai senatori Forni, Bellinzona, Ferralasco, Del Nero, Carlassara, Jervolino Russo: « agli alimenti composti o preparati con oli, grassi e loro miscele ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

La presente legge si applica:

a) agli oli, ai grassi e alle loro miscele, destinati tali e quali al consumo umano;

b) agli alimenti composti o preparati con oli, grassi e loro miscele.

È approvato.

Do ora lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei prodotti di cui al precedente articolo il contenuto in acido erucico, calcolato sul contenuto globale in acidi grassi nella fase grassa, non può superare il 5 per cento.

Detto limite si applica ai prodotti messi in commercio per la prima volta a decorrere dalla data suddetta.

Per i prodotti già in commercio il limite sopra detto si applica a decorrere dal 1^o luglio 1980.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Forni,

Ferralasco, Jervolino Russo Rosa, Del Nero, Carlassara e Bellinzona, tendente a sostituire il terzo comma con il seguente: « Per i prodotti già in commercio il limite sopra detto si applica a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Do ora lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le norme della presente legge è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 20.000.000.

È approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

M E R Z A R I O . Il voto del Gruppo comunista è favorevole al disegno di legge.

Voglio però cogliere quest'occasione per insistere sulla necessità che alla nostra Commissione siano assegnati in sede primaria tutti i provvedimenti riguardanti la sanità. Ho notizia, adesso, da un collega della Giunta per gli affari delle Comunità europee, di

12ª COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1980)

un disegno di legge relativo alla delega al Governo per l'emanazione di norme circa l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea. Si tratta di un testo voluminoso e una trentina di pagine di questo riguardano provvedimenti che interessano la nostra Commissione. Senza entrare in conflitto con le competenze specifiche della Giunta per gli affari delle Comunità europee, credo che noi dovremmo occuparci in sede primaria di questi provvedimenti, in modo da non dare una delega in bianco al Governo.

P R E S I D E N T E . Debbo precisare che sul predetto disegno di legge è stato chiesto un parere alla Commissione sanità, che lo ha espresso in sede ristretta circa un mese fa. In ogni caso è da sottolineare che la Presidenza del Senato affida alla Commissione che più ritiene opportuna i vari disegni di legge presentati. Abbiamo dato un parere al Ministro della sanità su tutti i disegni di legge per i quali la nostra Commissione è stata consultata.

D E L N E R O . Avevo già fatto rilevare tempo fa l'opportunità che un tema di questo genere (e mi riferisco al disegno di legge richiamato dal senatore Merzario) fosse affrontato in Commissione e non in sottocommissione. Prendo atto comunque delle conclusioni cui si è giunti in sede ristretta.

Per il disegno di legge oggi al nostro esame annuncio il voto favorevole del Gruppo democristiano.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche introdotte.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI